

Milano, 11 novembre 2019

CIRCOLARE N° 15/2019

Oggetto: Imposte sui redditi, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE, IVAFE; versamento seconda rata di acconto

Entro il prossimo **2 dicembre 2019** deve essere effettuato il pagamento:

- della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (i.e. IRPEF) dovuta per l'anno 2019;
- della seconda o unica rata di acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive (i.e. IRAP) dovuta dai soggetti diversi dalle società o enti soggetti a IRES per l'anno 2019;
- della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società (i.e. IRES) ed IRAP, per l'anno 2019, dovuti dai soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento di talune imposte sostitutive, addizionali, IVIE ed IVAFE.

L'art. 58 del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) ha modificato la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto IRPEF, IRES, nonché IRAP, dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale.

Il citato provvedimento normativo stabilisce che i versamenti in acconto delle predette imposte sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, in luogo degli attuali 40 per cento (prima rata) e 60 per cento (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto.

La disposizione ha effetto anche sul 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90 per cento.

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019 e R.M. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64):

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;

- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale ripartizione (prima rata al 40 per cento e seconda rata al 60 per cento).

Tanto premesso, si ritiene opportuno riassumere, sia pur in estrema sintesi, la disciplina applicabile.

1. Acconto IRPEF

L'acconto IRPEF è dovuto da tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. Redditi persone fisiche 2019 (anno di imposta 2018). La determinazione dell'importo dovuto avviene secondo le modalità di seguito brevemente delineate.

1.1 Metodo "storico"

L'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta complessivamente dovuta per il 2018 (90 per cento, per i soggetti obbligati alla compilazione degli ISA individuati *supra*), come risultante dal rigo RN 34 ("Differenza") della dichiarazione mod. Redditi PF 2019, anno 2018, persone fisiche, ove questa sia superiore ad euro 51,65.

L'importo così determinato va versato in due rate, di cui:

- (i) la prima, pari al 40 per cento del predetto rigo RN34, entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2018 (quindi 1° luglio 2019 per i soggetti passivi IRPEF che non abbiano l'obbligo di compilazione degli ISA, ovvero 30 settembre 2019 per i soggetti obbligati alla compilazione degli ISA);
- (ii) la seconda, pari al 60 per cento del predetto rigo RN34, entro il 2 dicembre 2019. La seconda rata sarà pari al 50 per cento dell'importo appena evidenziato nel caso in cui il soggetto sia obbligato alla compilazione degli ISA.

Ove l'importo complessivamente dovuto, a titolo di acconto, sia inferiore ad euro 103,00, il versamento andrà effettuato in un'unica soluzione entro il termine sub (ii) che precede.

Nel caso di soggetto obbligato alla compilazione degli ISA, l'unica rata sarà pari al 90 per cento dell'importo risultante nel rigo RN34.

Si sottolinea la necessità di verificare la sussistenza di eventuali obblighi di ricalcolo; in tale evenienza, assume rilevanza l'importo del rigo RN61, colonna 4, vale a dire l'ammontare del rigo "Differenza" risultante a seguito della rideterminazione.

1.2 Metodo "previsionale"

E' ammesso il ricorso al c.d. "metodo previsionale", e quindi il versamento di un acconto pari al 100 per cento dell'imposta che il contribuente stima risulterà dovuta nella dichiarazione relativa al 2019; quanto precede, ben inteso, a condizione che l'importo così determinato risulti inferiore all'importo determinato applicando il c.d. "metodo storico". Ove la stima effettuata si rivelasse inferiore alle imposte poi risultanti dovute, saranno applicate le sanzioni per insufficiente versamento.

2. Acconto IRES

L'acconto IRES è dovuto da tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. Redditi SC 2019 (anno di imposta 2018) ovvero mod. Redditi ENC 2019 (anno di imposta 2018).

2.1 *Metodo "storico"*

L'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta complessivamente dovuta per l'esercizio 2018 (90 per cento, per i soggetti obbligati alla compilazione degli ISA individuati *supra*), come risultante:

- nel rigo RN17 del modello Redditi SC 2019;
- nel rigo RN28 del modello Redditi ENC 2019;

ove tale imposta sia pari o superiore ad euro 20,66.

L'importo così determinato, se superiore ad euro 103,00, va versato in due rate, di cui:

- (i) la prima, pari al 40 per cento dell'importo indicato nei predetti rigi RN17 e RN28, entro il termine di scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;
- (ii) la seconda, pari al 60 per cento dell'importo indicato nei predetti rigi RN17 e RN28 entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio (dunque, per il 2018, entro il 2 dicembre 2019, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). La seconda rata sarà pari al 50 per cento dell'importo appena evidenziato nel caso in cui il soggetto sia obbligato alla compilazione degli ISA.

Ove l'importo complessivamente dovuto, a titolo di acconto, non superi euro 103,00, il versamento andrà effettuato in un'unica soluzione entro il termine sub (ii) che precede.

Nel caso di soggetto obbligato alla compilazione degli ISA, l'unica rata sarà pari al 90 per cento dell'importo risultante nel rigo RN17 o RN28.

Si sottolinea la necessità di verificare la sussistenza di eventuali obblighi di ricalcolo.

2.2 *Metodo "previsionale"*

E' ammesso il ricorso al c.d. "metodo previsionale", e quindi il versamento di un acconto pari al 100 per cento dell'imposta che il contribuente stima risulterà dovuta nella dichiarazione relativa al 2019; quanto precede, ben inteso, a condizione che l'importo così determinato risulti inferiore all'importo determinato applicando il c.d. "metodo storico". Come per le persone fisiche, ove la stima si rivelasse inferiore alle imposte poi risultanti dovute, saranno applicate le sanzioni per insufficiente versamento.

2.3 *L'acconto per le società "non operative"*

Le indicazioni appena fornite trovano applicazione anche per l'addizionale Ires del 10,5 per cento dovuta dalle società "non operative". Dunque, se l'importo del rigo RQ62, colonna 9 risulta pari o superiore ad Euro 20,66, è dovuta l'addizionale Ires.

3. Acconto IRAP

Per il coordinato disposto degli articoli 30, D.Lgs. n. 446/1997, e 17, comma 3, DPR n. 435/2001, i versamenti in acconto relativi all'IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Si rinvia quindi a quanto già segnalato ai precedenti 1. e 2., rispettivamente, per ciò che attiene le persone fisiche e le società ed enti.

4. “Cedolare secca” sugli affitti

Si rammenta che il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi (c.d. “cedolare secca sugli affitti”) deve essere effettuato entro il termine stabilito per il versamento dell'Irpef (art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 23/2011).

5. Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE); imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

A decorrere dall'anno 2013 l'obbligo di versamento in acconto risulta esteso anche all'IVIE ed all'IVAFE, secondo le regole previste per l'IRPEF; si rinvia quindi a quanto illustrato al precedente 1..

6. Contributi INPS legge n. 335/95

Si rammenta che entro la medesima data del 2 dicembre 2019 dovranno essere effettuati i versamenti delle somme dovute in acconto, per l'anno 2019, relativamente ai contributi INPS dovuti sul reddito eccedente il minimale e previsti dalla legge n. 335/95.

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

<http://www.besassociati.it/circolari/>